

MODULO B

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del Regolamento interno.

Il/La sottoscritto/a Consigliere regionale/Presidente della Giunta regionale

Nome	Cognome

Nato/a a

il

--	--

ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del Regolamento interno [1] e ai fini della verifica di cause di incompatibilità o ineleggibilità intervenute successivamente alla convalida dell'elezione,

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m., sotto la propria responsabilità e consapevole

- delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000;
- che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000;
- che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000;


I

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli **ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235** (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) [2];
- di trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli **ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235** (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) [2] di seguito specificate:

--

II

- che non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'**ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di



consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) [3];


- che sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'**ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) [3] di seguito specificate:

III

- che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'**ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) [4];
- che sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'**ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) [4] di seguito specificate:

IV

- che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'**ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) [5] e all' **ARTICOLO 104, COMMA 7 E ARTICOLO 135, COMMA 6, DELLA COSTITUZIONE**;
- che sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'**ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154** (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) [5] e all' **ARTICOLO 104, COMMA 7 E ARTICOLO 135, COMMA 6, DELLA COSTITUZIONE**, di seguito specificate:



V

di non ricoprire le cariche previste dall' **ARTICOLO 122, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE** [6];

di ricoprire le cariche previste dall' **ARTICOLO 122, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE** [6] di seguito specificate:

--

VI

Di essere informato/a ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. che:

- il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui all'art. 10 bis del Regolamento interno;
- il trattamento dei dati conferiti è effettuato, per le suddette finalità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto Regolamento UE n. 679/2016. I dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nell'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. La durata del periodo di conservazione è quella necessaria per l'espletamento e la definizione del procedimento stesso;
- il titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea legislativa;
- con richiesta rivolta al titolare, possono essere esercitati i seguenti diritti, previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016:
 - richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza dei propri dati personali, conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - opporsi al trattamento dei dati personali e presentare reclamo al Garante per la privacy, in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/2016).

Annotazioni:

--


DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO SOPRA DICHIARATO.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.¹

Data	
------	--

Firma del dichiarante	
-----------------------	--

¹ La copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità deve essere allegata solo se la firma non sia apposta in presenza di un dipendente abilitato a ricevere la presente documentazione.



APPENDICE NORMATIVA

[1]

Art. 10 bis del Regolamento interno

Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sopravvenute

“1. Spettano all’Ufficio di Presidenza anche l’esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell’elezione dei Consiglieri regionali subentrati.
2. Annualmente, entro il mese di ottobre, i Consiglieri regionali trasmettono all’Ufficio di Presidenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a confermare la loro posizione rispetto all’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Se nei riguardi di un Consigliere regionale si configurano, successivamente alla sua elezione, cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’Ufficio di Presidenza sente l’interessato, acquisisce informazioni, chiede e riceve l’esibizione di documenti. Il procedimento, le deliberazioni dell’Assemblea legislativa e gli adempimenti consequenziali sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 10. L’Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo ovvero dalla data in cui dà inizio d’ufficio al procedimento.”

[2]

Art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012

Incandidabilità alle elezioni regionali

“1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale² o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis³ e 3-quater⁴, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);


c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;⁵

² Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniero).

³ Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

⁴ Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

⁵ 314 c.p. (Peculato), 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), primo comma c.p., 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 c.p. (Pene per il corruttore), 322 c.p. (Istigazione alla corruzione), 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 c.p. (Abuso d’ufficio), 325 c.p. (Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), secondo comma c.p., 334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro



d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁶.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”

Art. 8 del D.Lgs. n. 235/2012

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

“1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.⁷

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.⁸

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.


4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite).

⁶ Associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Trasferimento fraudolento di valori), delitto di cui all'articolo 418 del codice penale (Assistenza agli associati);

⁷ Vedi nota 6.

⁸ 284 c.p.c. (Arresti domiciliari), 285 c.p.c. (Custodia cautelare in carcere), 286 c.p.c. (Custodia cautelare in luogo di cura), 283, comma 1, c.p.c. (divieto di dimora).



5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.”

[3]

Art. 2 della L. 154/1981 e s.m.

(L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 60 del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#))

“2. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato];⁹
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. ¹⁰

⁹ Numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 774), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.



Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.¹¹

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.”

[4]

Art. 3 della L. 154/1981 e s.m.

(L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 63 del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#))

“3. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;


5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

¹⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111.

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271. Peraltro, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato”.

[5]

Art. 4 della L. 154/1981 e s.m.

(L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 65 del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#))

“4. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.”

Art. 104, comma 7, della Costituzione: i componenti del Consiglio superiore della magistratura “Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”

Art. 135, comma 6, della Costituzione: “L'ufficio di giudice della Corte” Costituzionale “è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.”

[6]

Art. 122, comma 2 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”.